

Tabella CONTRIBUTO UNIFICATO

Art. 13 Testo Unico in materia di spese di giustizia - DPR 115/2002

Valore controversia Da €	Valore contro- versia A €	Contri- buto unificato I GRADO	Contri- buto dimezzato I GRADO	Contributo unificato giudizi di impugnazioni				
				Conten- zioso	Sez. Spec. Imprese	Aumenta- to della metà*	Lavoro	Aumenta- to della metà*
a) fino a 1.100,00		43,00	21,50	64,50	129,00	96,75	32,25	48,38
b) 1.100,00	5.200,00	98,00	49,00	147,00	294,00	220,50	73,50	110,25
c) 5.200,00	26.000,00	237,00	118,50	355,50	711,00	533,25	177,75	266,63
d) 26.000,00	52.000,00	518,00	259,00	777,00	1.554,00	1.165,50	388,50	582,75
e) 52.000,00	260.000,00	759,00	379,50	1.138,50	2.277,00	1.707,75	569,25	853,88
f) 260.000,00	520.000,00	1.214,00	607,00	1.821,00	3.642,00	2.731,50	910,50	1.365,75
g) sup. 520.000,00		1.686,00	843,00	2.529,00	5.058,00	3.793,50	1.264,50	1.896,75
Indeterminabile		518,00	259,00	777,00	1.554,00	1.165,50	388,50	582,75

Per le controversie di **previdenza e assistenza obbligatorie**, per i procedimenti di cui all'art. 711 (**separazione consensuale**) e per i procedimenti di cui all'art. 4, c. 16, L. 1 dicembre 1970, n. 898 (**divorzi congiunti**) € 64,50
€ 96,75*

Per i procedimenti di **volontaria giurisdizione**, processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI (**separazione coniugale, camera di consiglio, divorzi contenziosi**) (proc. somm. 702bis: **liquidazione onorari (II), opposizione a decreto di pagamento (II)**) € 147,00
€ 220,50*

Contributo dimezzato per:

Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego

Art. 13 comma 3bis** - Importi

Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio il contributo unificato è aumentato della metà **aumentato della metà**

ART. 14, comma 3 - Obbligo di pagamento

La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere a contestuale **pagamento integrativo**. **Le altre parti**, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o appello incidentale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un **autonomo contributo unificato, determinato in base al valore** della domanda proposta

Art. 30 - Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile

Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario per le notificazioni a richiesta dell'ufficio nel processo civile:

€ 27,00

ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento del contributo unificato ex art. 10 DPR 115/2002:

ATTENZIONE: non in tutti i casi sottoelencati vi è anche l'esenzione dal pagamento dei diritti forfettari ex art 30 dPR 115/2002.

- Procedimenti esenti per espressa previsione legislativa
- Procedimenti di rettificazione di stato civile
- Procedimenti in materia tavolare
- Procedimenti di cui all'art. 3 della L. 24 marzo 2001, n. 89 (legge Pinto)
- Procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni di mantenimento della prole
- Altri procedimenti riguardante la prole
- Procedimenti di cui al titolo II, capi II, III, IV, V del libro quarto del cod. proc. civ. ossia:
 - interdizione e inabilitazione, amministrazione di sostegno
 - disposizioni relative all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta;
 - disposizioni relative ai minori, interdetti e agli inabilitati;
 - rapporti patrimoniali tra i coniugi

Altri casi di esenzione

- Procedimenti di correzione di errore materiale
- Procedimenti relativi a controversie individuali di lavoro, rapporti di pubblico impiego, e a controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, se le parti sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 115/2002 per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato
- Riassunzione di procedimento interrotto, sospeso o cancellato. Il contributo unificato è dovuto per ciascun grado di giudizio, ma non deve essere pagato un nuovo contributo unificato nel caso in cui la riattivazione del processo non comporta il passaggio ad un grado diverso dal primo (circolare 13.05.2002 n. 1465/02/04 del Ministero di Giustizia)

La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.